

Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2024, n. 5-426

Decreto Ministeriale 11.12.2009. Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del sistema Tessera sanitaria. - Aggiornamento dei termini temporali di validita' delle attestazioni di esenzione rilasciati dalle AA.SS.LL.- anno 2024 di cui alla DGR 10-8370/2024/XI del 29/3/2024.

:



Seduta N° 29

Adunanza 28 NOVEMBRE 2024

Il giorno 28 del mese di novembre duemilaventiquattro alle ore 16:40 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Elena CHIORINO - Matteo MARNATI - Gian Luca VIGNALE

DGR 5-426/2024/XII

OGGETTO:

Decreto Ministeriale 11.12.2009. Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del sistema Tessera sanitaria. - Aggiornamento dei termini temporali di validita' delle attestazioni di esenzione rilasciati dalle AA.SS.LL.- anno 2024 di cui alla DGR 10-8370/2024/XI del 29/3/2024

A relazione di: Riboldi

Premesso che:

- l'art. 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni sancisce le condizioni di esenzione per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria sulle prestazioni specialistiche ambulatoriali;

- l'art. 79, comma 1^{sexies}, lett. a) e b) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 41, comma 6 *ter* del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, definisce, tra l'altro, le modalità con cui il cittadino è tenuto ad autocertificare il possesso dei requisiti;

- il D.M. 11.12.2009 prevede che gli aventi diritto all'esenzione sono ricompresi negli elenchi predisposti e aggiornati dall'Agenzia dell'Entrate nell'ambito del sistema Tessera Sanitaria (TS) e resi disponibili alle ASL e ai medici prescrittori;

- l'attuazione delle disposizioni di cui al citato decreto, attraverso le funzionalità operative che l'Agenzia delle Entrate rende disponibili al sistema TS, permette di esercitare una verifica puntuale

sulle condizioni di esenzione per motivi di reddito, semplificando e razionalizzando le procedure di controllo, a maggior garanzia per il medesimo dichiarante. In particolare, ai sensi del D.M. 11.12.2009, SOGEI comunica annualmente alla Regione l'elenco degli utenti che, pur presentando autocertificazione, hanno superato i limiti di reddito, favorendo il recupero del ticket non riscossi da parte delle ASL entro i termini di prescrizione;

- lo stesso decreto, all'art. 7, prevede che i cittadini che intendano avvalersi del diritto all'esenzione, anche se non ricompresi nei predetti elenchi, sono tenuti a presentare idonea autocertificazione all'Azienda Sanitaria Locale di competenza e ad acquisire il relativo certificato di esenzione valido per l'anno solare in corso con proroga tecnica fino al 31 marzo dell'anno successivo e ogni anno gli elenchi dei cittadini esenti vengono costantemente aggiornati con le autocertificazioni rese dai cittadini.

Richiamate:

- la deliberazione n. 41-1977 del 29.04.2011, con cui la Giunta regionale ha stabilito l'avvio delle specifiche modalità attuative del D.M. 11 dicembre 2009, a partire dal 1° giugno 2011, individuando, altresì, la data del 1° agosto 2011 per la messa a regime in Regione Piemonte della procedura di verifica delle esenzioni per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto informatico del sistema Tessera Sanitaria.

- la deliberazione n. 39-8425 del 15.02.2019, con cui la Giunta regionale ha stabilito che a far data dal 1° marzo 2019 è eliminata la quota fissa di compartecipazione alla spesa farmaceutica da parte degli assistiti, a suo tempo istituita nella Regione Piemonte dalla DGR n. 57-5740 del 3 aprile 2002, Allegato C, come successivamente integrata e modificata.

Dato atto che:

- per quanto previsto nel provvedimento sopra citato, non è più efficace l'esenzione regionale E05, codice relativo esclusivamente alle esenzioni per reddito dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica, introdotto dalla DGR n. 16-3096 del 12.12.2011 in sostituzione del codice E11, per i residenti in Piemonte compresi tra i 6 e i 65 anni di età, secondo i criteri reddituali già individuati con DGR n. 51-7754 del 10.12.2007;

- in applicazione alla Legge 537/1993, art. 8 comma 16, e s.m.i. le condizioni che danno diritto all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per reddito sono:

- E01: Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro. Il minore, al compimento del 6° anno, non potrà più usufruire di tale esenzione.
- E02: Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
- E03: Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico.
- E04: Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito annuo complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.

Dato atto, inoltre:

- che è stata attivata la funzionalità telematica necessaria per consentire al cittadino, in qualità di dichiarante, la presentazione alle ASL, e pertanto al sistema Tessera sanitaria delle autocertificazioni per l'esenzione per reddito, per sé e per altri (in qualità di: coniuge, figlio, o altro parente fino al III grado per impedimento sanitario dell'interessato ex art 4 comma 2 DPR 445/2000; genitore esercente la potestà; tutore, amministratore di sostegno o curatore), secondo

quanto previsto dall'articolo 65 del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82, che ha stabilito, tra l'altro, quanto segue: “[...] *Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: [...] quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti; [...]*”;

- che per l'attivazione della funzionalità telematica di cui al punto precedente le ASL hanno nominato, con propri atti, il CSI-Piemonte, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo GDPR 679/2016, responsabile per il trattamento di dati personali;

- che quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o, in alternativa, con credenziali di Tessera Sanitaria con microchip TS-CNS (Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi) o qualsiasi Carta Nazionale Servizi, non è necessario allegare per via telematica la copia della carta d'identità in quanto l'autenticazione con Livello di sicurezza 2 permette di ricondurre con certezza l'accesso al sottoscrittore;

- che ai fini del riconoscimento il dichiarante deve indicare, altresì, i dati del cittadino disoccupato o titolare del diritto all'esenzione.

Richiamata la DGR n. 10-8370/2024/XI del 29/3/2024 titolata “Decreto Ministeriale 11.12.2009, “Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del sistema Tessera sanitaria”. Validità attestazioni di esenzione rilasciate dalle AA.SS.LL., anno 2024”, con cui si è provveduto a prorogare al 30.11.2024 la validità delle autocertificazioni degli assistiti relativi all'esenzione per reddito inerenti le condizioni E01, E03 e E04 validi al 31.03.2024 e con il quale in particolare:

- veniva prorogata, nei termini sopra indicati, la validità delle attestazioni relative ai sottoindicati codici a condizione che l'esito dei controlli delle autocertificazioni rese all'atto della richiesta o dall'ultimo rinnovo ai sensi dei commi 10 e ss. del DM 11.12.2009 avessero dato esito positivo, con conferma dei dati autocertificati:

- E01: soggetto con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro (ex art. 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni).

Il minore, al compimento del 6° anno, non potrà più usufruire di tale esenzione.

- E03: soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titolare) di assegno (ex pensione) sociale (ex art. 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni).

- E04: soggetto titolare (o a carico di altro soggetto titolare) di pensione al minimo con più di 60 anni e reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (ex art. 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni).

- veniva stabilito che, con riferimento, invece, ai soggetti che, all'esito dei controlli effettuati ex art. 1 del D.M. 11.12.2009 da parte del sistema Tessera Sanitaria sulle autodichiarazioni rese, sono stati oggetto di verifica negativa rispetto ai dati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, la validità dei relativi attestati non è prorogata e le ASL, attraverso il CSI-Piemonte in qualità di responsabile del trattamento dati, dovranno escludere tempestivamente dagli elenchi dei soggetti esenti disponibili alle ASL e ai medici prescrittori;

- si disponeva di non attivare un analogo regime di proroga con riguardo agli attestati di esenzione con il codice E02, considerata l'estrema variabilità della condizione (E02: soggetto titolare, o a carico di altro soggetto titolare, della condizione di disoccupato con reddito familiare inferiore a

8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico ex art. 8 comma 16 della Legge 537/1993 e successive modifiche ed integrazioni. All'interno di questa categoria è da considerarsi anche il lavoratore in mobilità e i propri familiari a carico solo se il soggetto è iscritto all'Ufficio del lavoro ed appartiene ad un nucleo familiare così come previsto per il disoccupato). Pertanto, per i soggetti che si trovano in tali condizioni, si prevedeva che gli stessi dovessero provvedere al rinnovo del certificato, o direttamente presso l'ASL di competenza oppure in modalità telematica.

Rilevato, da approfondita analisi effettuata dagli uffici regionali competenti che, al fine di agevolare le procedure di attestazione della validità delle esenzioni di cui in premessa ed al fine di evitare disagi agli utenti, risulta necessario aggiornare i termini di validità delle autocertificazioni degli assistiti relativi all'esenzione per reddito inerenti le condizioni E01, E03 e E04, la cui validità con la citata DGR n. 35-6673/2023 era stata mantenuta sino al 30 novembre 2024, allineando il termine di validità al 31 marzo 2025, in analogia al termine di validità previsto per le esenzioni per reddito E01, E03 e E04 certificate dall'Anagrafe Tributaria tramite Sistema TS (tessera sanitaria) e valide sino al 31.03.2025 e, comunque, non oltre il permanere della sussistenza delle condizioni di status e reddito autocertificate.

Precisato, inoltre, che:

- gli assistiti potranno avvalersi degli autocertificati di esenzione relativi alle condizioni E01, E03 e E04 sotto la propria responsabilità con l'obbligo di comunicare alle ASL di appartenenza, anche attraverso la funzionalità telematica, le eventuali variazioni;

- per i soggetti che, all'esito dei controlli effettuati ex art 1 del citato D.M. da parte del sistema Tessera Sanitaria sulle autodichiarazioni rese, sono stati oggetto di verifica negativa rispetto ai dati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, la validità dei relativi attestati non può considerarsi prorogata e i medesimi devono essere esclusi dagli elenchi dei soggetti esenti disponibili alle ASL e ai medici prescrittori;

- nei confronti dei soggetti suindicati l'ASL provvederà a rendere nota, anche contestualmente alle azioni di recupero dell'indebitto, la cancellazione dai predetti elenchi dei cittadini esenti, invitando, al contempo, a ripresentare nuova autocertificazione quei cittadini che ritengano di essere in possesso - attualmente - dei requisiti reddituali per l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria;

- resta valida, per i cittadini che riscontrino le condizioni di avente diritto, la possibilità di autocertificare l'esenzione presso l'ASL di appartenenza, anche attraverso la funzionalità telematica;

- l'assistito, comunque, è sempre responsabile, anche penalmente, di un eventuale utilizzo improprio dell'attestazione di esenzione, qualora all'atto della prescrizione si siano modificate le condizioni reddituali o di stato civile in modo da determinare la perdita del diritto, pena l'applicazione delle sanzioni, anche penali, previste in merito dalla legge anche per eventuali abusi di utilizzo in carenza dei requisiti prescritti dalla legge (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.);

- in ogni caso è responsabilità dello stesso assistito cui si riferisce l'attestazione comunicare tempestivamente all'Azienda Sanitaria Locale, anche tramite la modalità telematica "Autocertificazione esenzioni da reddito", la perdita del diritto all'esenzione, pena l'applicazione delle sanzioni anche penali previste;

- il contenuto di tutte le autocertificazioni ai sensi del D.M. 11.12.2009 sarà oggetto di controlli nel

prossimo periodo, con cancellazione dagli elenchi degli esenti per coloro per cui, all'esito dei controlli, sia riscontrata una verifica negativa.

Ritenuto di demandare alla Direzione Sanità, Settore Programmazione dei Servizi sanitari e Socio-sanitari, l'adozione di ogni atto necessario in attuazione alla presente deliberazione affinché le Aziende Sanitarie Locali si attivino ad adottare ogni idonea modalità organizzativa, anche attraverso accessi programmati agli sportelli.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto le disposizioni qui contenute trovano copertura con le risorse del fondo sanitario nazionale.

Visti gli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i.;

visto l'art. 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e s.m.i.;

visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 dicembre 2009;

vista la D.G.R. n. 51-7754 del 10.12.2007;

vista la D.G.R. n. 41-1977 del 29.04.2011;

vista la D.G.R. n. 16-3096 del 12.12.2011;

vista la D.G.R. n. 29-4827 del 27.03.2017;

vista la D.G.R. n. 23-6689 del 29.03.2018;

vista la D.G.R. n. 39-8425 del 15.02.2019;

vista la D.G.R. n. 30-8595 del 22.03.2019;

vista la D.G.R. n. 7-1144 del 20.03.2020;

vista la D.G.R. n. 27-3038 del 26.03.2021;

vista la D.G.R. n. 19-4835 del 31 marzo 2022;

vista la D.G.R. N. 35-6673 del 27 marzo 2023, così come aggiornata con D.G.R. n. 19-6919 del 22.05.2023;

vista la D.G.R. n. 3-8294/2024/XI del 12.03.2024.

La Giunta regionale, a voti unanimi,

delibera

- di aggiornare i termini di validità delle autocertificazioni degli assistiti relativi all'esenzione per reddito inerenti le condizioni E01, E03 e E04, prorogando al 31 marzo 2025 la validità delle attestazioni relative a detti codici la cui scadenza era stata definita al 30 novembre 2024 con D.G.R. n. 10-8370/2024/XI del 29/3/2024, a condizione che l'esito dei controlli delle autocertificazioni rese all'atto della richiesta o dall'ultimo rinnovo, ai sensi dei commi 10 e ss. del DM 11.12.2009, abbiano dato esito positivo con conferma dei dati autocertificati;

- di stabilire che i soggetti che, all'esito dei controlli effettuati ex art 1 del D.M. 11.12.2009 da parte del sistema Tessera Sanitaria sulle autodichiarazioni rese, siano stati oggetto di verifica negativa rispetto ai dati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, la validità dei relativi attestati non sarà prorogata e le ASL, attraverso il CSI-Piemonte in qualità di responsabile del trattamento dei dati dovranno escluderli tempestivamente dagli elenchi dei soggetti esenti disponibili alle ASL e ai medici prescrittori;

- di demandare alla Direzione Sanità, Settore Programmazione dei Servizi sanitari e Socio-sanitari, l'adozione di ogni atto necessario a dare attuazione alla presente deliberazione, affinché le Aziende Sanitarie Locali si attivino ad adottare ogni idonea modalità organizzativa, anche attraverso accessi

programmati agli sportelli;

- di dare atto che l'assistito è comunque sempre responsabile, anche penalmente, di un eventuale utilizzo improprio dell'attestazione di esenzione, qualora all'atto della prescrizione si siano modificate le condizioni reddituali o di stato civile in modo da determinare la perdita del diritto, pena l'applicazione delle sanzioni, anche penali, previste in merito dalla legge anche per eventuali abusi di utilizzo in carenza dei requisiti prescritti dalla legge (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.);

- che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.